



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 494 DEL 20/11/2019

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AFFRANCAZIONE CANONI ISTITUITI AI
SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 01.09.1806 E DELL'ART. 10 LEGGE
1766/1927 IMPOSTI SUI FONDI SOGGETTI AD USI CIVICI SITI IN
ANACAPRI (NA) RICHIEDENTE, NUCCI EMILIA

REGISTRO GENERALE NR.1498



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 494

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI AFFRANCAZIONE CANONI ISTITUITI AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 01.09.1806 E DELL'ART. 10 LEGGE 1766/1927 IMPOSTI SUI FONDI SOGGETTI AD USI CIVICI SITI IN ANACAPRI (NA) RICHIEDENTE, NUCCI EMILIA

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la Legge 01/09/1806 (assegnazione in proprietà delle quote e impostazione del canone (livello) ai sensi dell'art. 9: " Le terre divise in forza della presente Legge, saranno proprietà libere dei cittadini, sotto il peso del canone") e successive;

VISTA la Legge 1766 del 1927 ed il R.D. n. 332/1928;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 17/03/1981, avente per oggetto "norme in materia di usi civici" che ha dettato le norme per la gestione degli usi civici e l'affrancazione dei livelli (canoni) già comunque costituiti su terre civiche;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 5 del 07/03/2018, modificata con deliberazione di C.C. n. 2 del 30/01/2019 esecutiva nei modi di legge, con cui sono stati approvati, tra l'altro, i criteri per l'affrancazione del diritto di enfiteusi, censi o livelli o altri analoghi diritti reali (canoni di natura enfiteutica) costituiti su terre già civiche, in recepimento della L.R. n. 11 del 17.03.1981, nel rispetto degli articoli 9 e 10 della Legge 1766/1927, con capitale di affrancazione pari a 20 volte il canone annuale, e conferito mandato alla Responsabile del Settore Finanze – ufficio patrimonio, per tutti gli atti consequenziali;

VISTI gli artt. 107, 183, 184 e 191 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n. 267;

VISTA la Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2/2004;

PRESO ATTO che quanto dettato dal comma 7 dell'art. 2 della Legge 11/1981 secondo cui " La Giunta Regionale[...] provvede, nel pieno rispetto delle funzioni di competenza statale, [...] all'affranco dei canoni" fa esclusivo riferimento ai canoni imposti con le ordinanze di quotizzazione adottate ai sensi degli articoli 19 e 20 della Legge 1766/1927 (come confermato dal successivo art. 21 secondo cui la locale cattedra di agricoltura – ora Regione – deve accertarne le migliori norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

eseguite); che sempre con riferimento al comma 7 dell'art. 2 della Legge 11/1981, "nel pieno rispetto delle funzioni di competenza statale" passate dallo Stato alle Regioni con il DPR 616/1977 non erano di certo incluse le affrancazioni dei canoni diversi da quelli imposti con le quotizzazioni post 1927, affrancazioni che erano già (e restano) di competenza dei rispettivi Comuni;

VISTE le Ordinanze di Legittimazione del 25/10/1911 e del 05/10/1912; sanzionate con i RR.DD. rispettivamente del 19/11/1911 e del 20/11/1912; con imposizione di un canone perpetuo di natura enfiteutica ai sensi dell'art. 10 della Legge 1766/1927;

Viste le Ordinanze di quotizzazioni; sanzionate con RR.DD., con l'assegnazione in proprietà delle quote e l'imposizione del canone (livello) ai sensi dell'art. 9 della Legge 01/09/1806: "Le terre divise in forza della presente Legge, saranno proprietà libere dei cittadini, sotto il peso del canone";

di dare atto del contenuto della Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2/2004 che, tra l'altro così recita: ... Ed invero...omissis...; con l'affrancazione di cui trattasi, invece, poiché il legittimario è già titolare del diritto di proprietà per effetto della legittimazione, si verifica soltanto una sorta di effetto espansivo del diritto preesistente. Infatti, il diritto di proprietà che già esiste in capo al legittimario, viene soltanto liberato dall'obbligo di corresponsione del canone annuo, imposto con il provvedimento di legittimazione....omissis;

PREMESSO :

CHE in esecuzione alla Determinazione n. 53 del 19/02/2018, è stato affidato al Geom. Giuseppe Moschillo nato a Sant'Angelo dei Lombardi il 09/02/1965 con studio in Rocca San Felice (AV) Via San Nicola n. 20 iscritto all'Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Avellino al n. 2988 per l'incarico del censimento delle terre civiche e dei terreni ex civici gravati da canone, costituzione dello stato generale delle ditte enfiteutiche, formazione/aggiornamento/gestione della lista di carico dei canoni, riscossione ordinaria, affrancazioni, concessione in utenza temporanea;

CHE la relativa convenzione è stata sottoscritta tra le parti il giorno 23 del mese di febbraio dell'anno 2018;

CHE il richiedente **NUCCI Emilia** ha chiesto di affrancare il canone (livello) gravante sui terreni siti in agro di Anacapri elencati nelle rispettive tabelle che seguono ed ha fornito tutta la documentazione necessaria;

CHE si è ritenuto di aderire alla richiesta formulata dal richiedente in quanto l'accoglimento della richiesta di affrancazione è atto dovuto da parte del Comune;

CHE tutte le spese (oneri di affrancazione) necessarie per l'affrancazione e successive sono a totale carico del richiedente;

CHE l'importo del capitale di affrancazione dei canoni arretrati da corrispondere da parte dei richiedenti, sono stati determinati dal tecnico incaricato Geom. Giuseppe Moschillo come da istruttoria della pratica che di seguito si riporta:

Richiedente l'affrancazione NUCCI Emilia, nata in ROMA in data 20/05/1942 - C.F. NCCMLE42E60H501Q-Residente in ROMA (RM) - 00197, Via Nicola Martelli,3;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

Intestazione catastale fondi gravati da canone di natura enfiteutica da affrancare:

Comune di ANACAPRI, con sede in Via Caprile n. 30, Anacapri (Na),
P.I./C.F.:00511550634, nella qualità di diritto del concedente per 1000/1000

Ditta: NUCCI Emilia, nata in ROMA in data 20/05/1942 - C.F. NCCMLE42E60H501Q-
Residente in ROMA (RM) - 00197, Via Nicola Martelli,3 - in qualità di (enfiteuta per 1/1)-bene
personale

Regime	Foglio	P.Ila	Sub	Categoria	Qualità	Classe	R.D	R.A.	Quota	Stato attuale	S.(mq.)	Canone Annuo per Mq.	Canone Annuo dovuto
	1	419	----	A/7	-----	4	-----	-----	1000/1000	Edificato/Edificabile	90	0,030	2,700
Canone Annuo Dovuto ridotto del 30% per Adesione Volontaria (2,70 - 30%)												€	1,89
Totale dei canoni dovuti per n. 6 annualità arretrate												€	11,34
Diritti/Spese di notifica (D.M.F. 13.06.2007)												€	9,78
Importo Complessivo Dovuto												€	21,12
Capitale di Affrancazione Dovuto(Canone annuale per 20 annualità)												€	37,80

Calcolo complessivo canoni arretrati e capitale di affrancazione:

Importo Complessivo dei canoni arretrati dovuti	€	21,12
Capitale di Affrancazione Dovuto (Canone Annuo per 20 annualità)	€	37,80
T O T A L E	€	58,92

CHE i canoni arretrati e il capitale di affrancazione sono stati versati dai richiedenti con bonifico bancario sul conto di tesoreria comunale intrattenuto presso il Banco di Napoli- filiale di Anacapri IBAN IT46N0306939713003900000004 intestato a "Tesoreria Comune di **Anacapri**", con causale "*capitale di affrancazione e canoni usi civici*" per l'importo di € **58,92**.

PROVENIENZA: Atto di Compravendita

Tutto ciò premesso e

RITENUTA regolare la pratica sotto il profilo tecnico;

RITENUTO di dover procedere all' affrancazione dei canoni (livelli) di natura enfiteutica di cui al presente provvedimento;

TENUTO presente quanto sopra richiamato;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni sopra riportate;

Di aderire alla istanza di **NUCCI Emilia**, nata in ROMA in data 20/05/1942 - C.F. NCCMLE42E60H501Q-Residente in ROMA (RM) - 00197, Via Nicola Martelli,3, riguardante l'affrancazione dei canoni di natura enfiteutica (livelli) imposti ai sensi dell'art. 9 della L. 01/09/1806 e dell'art. 10 della L. 1766/1927 sul fondo soggetto ad Usi Civici del Comune di **ANACAPRI**, distinto in Catasto come segue:

N.C.E.U.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

Foglio	P.Illa	Sub	Categoria	Qualità	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita
1	419	-----	A/7	-----	4	6,5 Vani	87 mq	1.628,13

Di DARE ATTO che l'importo del capitale di affrancazione dei canoni arretrati da corrispondere da parte del richiedente sono stati determinati dal tecnico incaricato Geom. Giuseppe Mosillo come da istruttoria della pratica riportata in premessa e che qui si intende integralmente riportata;

Di DARE ATTO che i canoni arretrati e il capitale di affrancazione sono stati versati dai richiedenti con bonifico bancario sul conto di tesoreria comunale intrattenuto presso il Banco di Napoli- filiale di Anacapri IBAN IT46N0306939713003900000004 intestato a "Tesoreria Comune di **Anacapri**", con causale "capitale di affrancazione e canoni usi civici" per l'importo di € **58,92**;

Di DARE ATTO che per quanto sopra riportato i possessori dei fondi affrancati sono liberati dal pagamento del canone annuo riconoscendo i fondi sopra elencati siti nel Comune di Anacapri affrancati a favore dei possessori che restano gli unici ed assoluti proprietari;

INCARICARE il geom. Giuseppe Mosillo nato a Sant'Angelo dei Lombardi il 09/02/1965 con studio in Rocca San Felice (AV) Via San Nicola n. 20 iscritto all'Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Avellino al n. 2988 a provvedere alla registrazione del presente provvedimento presso l'Ufficio del Registro di Napoli e alla volturazione catastale presso l'Agenzia del Territorio (ex Catasto) di Napoli.

Di INVOCARE le esenzioni dalle imposte in base alla legge 228/1954 e alla legge n. 692 del 01/12/1981 come confermato dalla Legge 89/2014;

Di ACCERTARE in entrata la somma di € **58,92** sui capitoli del bilancio comunale n. 59000 Cod. 3.0100.03 "Canoni Usi Civici" e sul capitolo 75806 Cod. 4.0400.03 "Capitale Affrancazione" esercizio finanziario 2018 e vincolare la stessa alle "Spese in conto capitale" del bilancio corrente;

Di DARE ATTO che il capitale derivante da detta affrancazione sarà utilizzato nel rispetto del dettato di cui all'art. 24 della legge 1766/1927.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE
UFFICIO PATRIMONIO
(dott.ssa Adele Ipomea)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 1512**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **PROVVEDIMENTO DI AFFRANCAZIONE CANONI ISTITUITI AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 01.09.1806 E DELL'ART. 10 LEGGE 1766/1927 IMPOSTI SUI FONDI SOGGETTI AD USI CIVICI SITI IN ANACAPRI (NA) RICHIEDENTE, NUCCI EMILIA**

Nr. adozione settore: **494** Nr. adozione generale: **1498**

Data adozione: **20/11/2019**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 20/11/2019

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 20/11/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti